

REGIONE EMILIA -ROMAGNA
“DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI”

Art. 1 – Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla LR n. 32/1992 *“Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, per la disciplina dell’attività di estetista”*; le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;

2) miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;

3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.

4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;

b) per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

Art. 3 - Formazione

1. All'esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si accede mediante un percorso di formazione, di durata almeno triennale, individuato ai sensi della LR n. 12/2003 *“Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento*

dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", e/o delle deliberazioni della Giunta regionale n. 936/2004, n. 2212/2004.

Art. 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali

1. E' istituito presso la direzione generale "Politiche per la salute", di concerto con la direzione generale "Scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità" della Regione Emilia-Romagna, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bionaturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle politiche per la salute, di concerto con l'Assessore regionale alla scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità e con l'Assessore regionale alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico, ed è composto da:

a) il direttore generale della direzione generale "Politiche per la salute", o suo delegato;

b) il direttore generale della direzione generale "Attività produttive, sviluppo economico, piano telematico", o suo delegato;

c) il direttore generale della direzione generale "Scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità", o suo delegato;

d) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

e) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;

f) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali designati dalla Regione;

g) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato.

4. Il Comitato di cui al comma 3, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:

a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;

b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;

c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina ;

d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bionaturali, di cui all'art. 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5.

5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai sensi del comma 3, adotta in merito ai contenuti di cui al comma 4, una delibera regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

6. Il Comitato, propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bionaturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.

7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 5 - Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 4 art. 4, è istituito l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale

e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;

b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.

2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica.

4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata.

Art. 6 - Rete del benessere

1. La Regione Emilia-Romagna, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l'istituzione della Rete del benessere intesa come l'insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.

2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell'elenco di cui all' art.

5, comma 1, lettera b).

Art. 7 - Acquisizione del marchio

1. Al fine di garantire la qualità di ogni punto delle rete del benessere la Regione istituisce il marchio "rete del benessere".

2. La Giunta regionale provvede agli adempimenti necessari per ottenere la registrazione del marchio collettivo ai sensi degli articoli 2 e 22 comma 3 del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle

disposizioni legislative in materia di marchi registrati) così come modificati dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.480 (Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa).

Art. 8 -Uso del marchio

1. L'Assemblea legislativa regionale approva il "regolamento d'uso" del marchio, elaborato dalla Comitato di cui all'art. 4, che allo scopo potrà avvalersi di consulenze esterne. Detto regolamento conterrà le caratteristiche del marchio, le modalità della sua utilizzazione e applicazione, le attività e i prodotti/servizi interessati, i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto individuato, le conseguenze nei casi di inadempienza e di difformità in ordina all'uso, le modalità di gestione dei ricorsi.

2. L'uso del marchio è concesso ai singoli, alle associazioni o società, alle imprese, purchè dimostrino che tutte le fasi di erogazione dei servizi, sono attuate conformemente alle Specifiche tecniche di cui all'art. 9, nonché a rispettare tutte le condizioni poste dalla presente legge e in attuazione della medesima.

Art. 9 –Specifiche Tecniche

1. Le Specifiche tecniche contemplano le tecniche, i processi formativi e produttivi necessari per raggiungere lo standard qualitativo previsto dalla Rete del Benessere con l'obbiettivo di fornire all'utente cittadino servizi credibili, di qualità e rispettosi della loro salute.

2. Le Specifiche Tecniche sono predisposte e aggiornate, su richiesta della Giunta regionale, dal Comitato regionale di cui all'art. 4, che, allo scopo, può consultare istituzioni, enti ed associazioni competenti nelle attività oggetto della presente legge.

3. Le Specifiche Tecniche sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
